

(N. 804)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 1142)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 NOVEMBRE 1954

Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari
per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilità sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Detti agenti sono, altresì, discaricati per le contabilità in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari.

Eguale discarico si effettua per le contabilità in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Restano salve ed impregiudicate le respon-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

Art. 2.

Il carico giudiziale delle contabilità in materia sarà costituito, per ogni gruppo di materiali, dalle risultanze effettive degli inventari compilati presso ciascun Corpo od Ente militare nel periodo compreso tra l'epoca della liberazione del territorio nazionale, ove i Corpi o gli Enti stessi erano dislocati, e la fine dell'esercizio finanziario 1945-46.

Detti inventari saranno allegati alla contabilità relativa all'esercizio 1946-47, a documentazione delle consistenze iniziali in essa riportate.

Art. 3.

I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI